



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.lgs 231/2001

Parte Generale

Rev. 06

**Approvato con determina dell'Amministratore unico del
09/10/2025**

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	3
2	DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO	4
2.1	MODELLO DI GOVERNANCE	4
2.2	DELEGHE SPECIALI	4
2.3	ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	4
3	MODELLO 231 METALFERRO SRL	7
3.1	OBIETTIVI E STRUTTURA.....	7
3.2	PROCEDIMENTO DI ANALISI	11
4	CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI.....	12
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI	13
4.2	CONTROLLI	13
4.3	SOGGETTI DESTINATARI	14
4.4	ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	15
4.5	FLUSSI INFORMATIVI	15
5	DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001	16
5.1	I REATI PRESUPPOSTO	18
5.2	L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-PENALE.....	32
5.3	IL CONCETTO DI "INTERESSE"	33
5.4	IL CONCETTO DI VANTAGGIO	34
5.5	VANTAGGI FORTUITI	36
5.6	L' "INTERESSE" ED IL "VANTAGGIO" NEI REATI COLPOSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	36
6	PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI	37
7	TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE	38
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	39
7.2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	45
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA	52
8	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
9	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	55
10	RENDICONTO	56
11	CODICE ETICO.....	56
12	SISTEMA DISCIPLINARE	58
13	FONTI DI COGNIZIONE	58

Indice delle revisioni

Rev. N°	Data	Natura delle Modifiche Apportate
00	Settembre 2012	Prima Emissione
01	Febbraio 2017	Revisione
02	Febbraio 2018	Revisione/ Aggiornamento
03	Dicembre 2020	Revisione/ Aggiornamento
04	Ottobre 2022	Revisione/ Aggiornamento
05	Dicembre 2023	Revisione/ Aggiornamento
06	Ottobre 2025	Revisione/ Aggiornamento

METALFERRO SRL

PARTE GENERALE

1 Definizioni

- **Aree a rischio:** le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto;
- **Attività a rischio o sensibili:** attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;
- **Codice Etico:** insieme di principi e valori formalizzati e adottati da tutte le realtà aziendali facenti capo alla Società, cui ogni soggetto operante all'interno della stessa si ispira e si conforma nell'esercizio della propria attività;
- **Decreto:** il D.Lgs.vo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Destinatari:** i soggetti individuati nella Parte Generale e Speciale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento ex D.lgs 231/2001 ex art. 30 D.lgs 81/2008;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto
- **Reati Presupposto:** i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.vo 231/01;
- **Soggetti apicali:** coloro che sono dotati di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società;
- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione:** coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

La società METALFERRO SRL con sede in Castellalto (TE), Contrada Piane Vomano, Zona Industriale, società iscritta presso la CCIAA del GRAN SASSO D'ITALIA numero REA TE-100614, C.F/Partita IVA 00855900676, PEC: metalferro@pec.vomano.com, svolge principalmente le seguenti attività:

1. gestione di rifiuti recuperabili
2. lavorazione di metalli ferrosi e metallici,
3. recupero di materie prime secondarie da cavi elettrici e telefonici;
4. smaltimento di materie prime secondarie
5. raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali (metalli ferrosi e non ferrosi, plastica e residui plastici, rifiuti recuperabili);
6. trasporto merci c/terzi.

La società concentra la propria azione sociale prevalentemente sui seguenti aspetti operativi:

1. Recupero rottami ferrosi e non ferrosi;
2. Gestione dei residui industriali ed in particolare rifiuti recuperabili con prevalenza per i rifiuti plastici.

La società può svolgere tutte le attività previste dall'oggetto sociale.

2.1 Modello di governance

La società è amministrata da un amministratore unico dotato di rappresentanza legale e in giudizio. Internamente, la società ha predisposto procure per l'espletamento di varie attività idonee ad avere rilevanza esterna.


La società ha nominato un sindaco unico che svolge anche l'attività di revisione legale.

2.2 Deleghe speciali

La società alla data di revisione del modello si avvale di delegato ex art. 16 T.U. 81/08.

2.3 Organigramma aziendale

La società METALFERRO SRL possiede il seguente un organigramma aziendale nominativo.



3 MODELLO 231 METALFERRO SRL

3.1 Obiettivi e struttura

Il presente documento si propone l'obiettivo di definire un Modello di organizzazione e gestione aziendale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231/2001: il funzionamento del Modello punta a fornire la scriminante di cui all'art. 6 del citato decreto nel caso in cui dovessero verificarsi uno o più reati tra quelli predicati agli artt. 24 e ss. del testo normativo in commento. L'obiettivo della METALFERRO SRL è inoltre quello di adottare e mantenere nel tempo una struttura organizzativa adeguata alle dimensioni e caratteristiche della società, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'imprenditori dal nuovo articolo 2086 del Codice Civile, nello specifico l'obbligo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Perché il Modello possa fungere da scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente per fatto reato occorre che il Modello risulti, alla prova, **astrattamente idoneo** e **concretamente attuato** al fine preventivo.

Al riguardo, occorre premettere che il Modello 231 METALFERRO SRL, da un punto di vista metodologico, è redatto considerando aspetti tecnico-giuridici oltre che concettuali, esaminati in fase di realizzazione e, a seguire, in fase di applicazione dello stesso. Altro è, ad esempio, strutturare il funzionamento e la documentazione di un processo o protocollo operativo aziendale e le annesse vigilanze in rapporto alla prevenzione di un reato colposo, altro è provvedervi in rapporto alla prevenzione di un reato doloso.

Il Modello 231 METALFERRO SRL definisce i caratteri generali che devono risultare in seno ai protocolli aziendali per la gestione dei relativi processi perché gli stessi possano dirsi normativamente idonei a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e ss. del citato decreto.

All'uopo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 231/2001 costituiscono le linee guida che l'interprete deve fermamente considerare per la definizione dei caratteri in seno a ciascun protocollo o processo aziendale.

Secondariamente, il Modello definisce le specificazioni proprie dei processi in essere per la prevenzione dei reati colposi essendo che, in detta ipotesi, a differenza di quanto accade per i reati a

dolo generico, qualsiasi condotta (commissiva od omissiva) può astrattamente ritenersi idonea (da sola o in concorso con altre condotte) alla verifica del fatto reato (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime colpose, abbandono di rifiuto, sversamento etc.).

L'ODV, pertanto, deve tenere conto del presente Modello e verificare l'attuazione sia di quanto previsto nella sua parte generale sia di quanto previsto nella sua parte speciale.

Si osserva che, rispetto a qualsiasi altro sistema di gestione, il Modello 231 si qualifica per la istituzione di un organismo di vigilanza, autonomo, qualificato e indipendente (posto all'apice dell'organigramma di controllo e vigilanza), soprattutto nell'azione di verifica e monitoraggio oltre che in quella di aggiornamento e miglioramento, il quale, tra le sue funzioni/competenze, annovera anche quella di vagliare l'astratta idoneità dei processi aziendali ai fini prevenzionali, nonché la loro concreta attuazione da parte degli attori aziendali per fornire e documentare, in ultima analisi, il riscontro tecnico pratico della effettiva funzione preventiva di essi.

Proprio la documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, attesa la rilevanza e la proiezione processual-penalistica del modello 231, ed atteso che, almeno relativamente al verificarsi di un reato a dolo generico (riciclaggio, corruzione, induzione, truffa ai danni dello stato, reati tributari etc.), spetta alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha fraudolentemente eluso (cfr art 6 D.L.vo n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al deliberato Modello 231.

Per tal via, l'Organismo di vigilanza tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del Modello adottato.

Il Modello 231 METALFERRO SRL, denominato anche MOG 231, è così strutturato:

- parte generale, il documento parte generale è deputato alla descrizione delle finalità del modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan. La parte generale è composta oltre che dal presente documento denominato "parte generale" anche dal "Codice Etico", dal "Codice Sanzionatorio" (chiamato anche sistema disciplinare), dal documento "Protocolli e flussi informativi standard".

- **parte speciale**, dedicata all'analisi e valutazione dei rischi reato e all'individuazione degli strumenti di prevenzione della commissione di reati. La parte speciale si compone di un documento denominato "parte speciale" (nella quale viene effettuata la valutazione dei rischi), di un documento denominato "Protocolli e flussi informativi specifici" e di altri documenti ("stralci") relativi a specifiche famiglie di reato estrapolati dall'intero Modello 231 al fine di garantire una più agevole divulgazione ed apprensione da parte dei destinatari.

Risulta infine predisposto un nuovo "protocollo whistleblowing" al fine di disciplinare la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs 24/2023.

1. ODV (Organismo di Vigilanza), composto da tre membri, avente i requisiti di **autonomia** (assenza di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un budget adeguato al compito), **onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie** alle specifiche fattispecie di riferimento, **continuità d'azione**, vigilanza sull'effettività del modello organizzativo. L'ODV compie, tra l'altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esamina l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono novellazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle *compliance* 231 adottate. La funzione dell'OdV si manifesta, dunque, nell'attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione, proposizione al management, aggiornamento. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte.

2. Adozione di un codice etico comportamentale-sanzionatorio. Il Modello di gestione e di organizzazione si completa di un codice etico e di un codice sanzionatorio costituito dalle disposizioni di cui al CCNL di riferimento.

3. Istituzione dei flussi informativi e dei protocolli di condotta. Il modello di organizzazione e gestione adottato da METALFERRO SRL prevede inoltre l'istituzione di flussi informativi (v.si protocolli e flussi informativi standard e parte speciale) finalizzati a **registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica.**

I flussi costituiscono degli oneri a carico dei garanti (es: delegato, preposti, RSPP, etc.) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, responsabili amministrazione etc.) i quali devono

segnalare all'ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l'adeguamento periodico dei documenti di analisi di cui al MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l'ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale. I flussi possono essere sia rimessi alla discrezionalità dell'interessato sia obbligatori ogniqualvolta il modello di organizzazione e gestione – parte generale e/o speciale – ne imponga l'ossequio.

I protocolli costituiscono specifica attuazione di quanto prescritto dall'art. 6 comma 2, D.L.vo n. 231/01 – a mente del quale *“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ...omissis”* – e devono essere intesi come specifiche direttive, organizzate per specifiche aree o attività di rischio per come esse risultanti dalla disamina del *risk assessment* di cui alla parte speciale del Modello 231 aziendale, promanate dal massimo organo aziendale la cui violazione espone il soggetto interessato tenuto alla loro attuazione all'applicazione di sanzioni disciplinari e alla contestazione di *fraudolenta* elusione del modello (cfr. sul punto art. 6, comma 1, lett. c) D. L.vo 231/01).

Ai protocolli specifici è affiancato un **protocollo standard** che dovrà essere rispettato da tutte le funzioni e risorse esposte a rischio reato.

- 4. Previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione.** La società pianifica annualmente l'impiego delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, prevedendo che una quota sia accantonata in apposita posta di bilancio, a disposizione dell'ODV per l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti straordinari, tenuto anche conto dell'andamento generale dell'azione sociale in funzione preventiva, proprio al fine di attendere alla gestione dei sistemi di prevenzione medesimi e al fine di preservare un budget di spesa in seno all'ODV a garanzia della sua autonomia di azione.
- 5.** Il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs.vo n. 231/01 METALFERRO SRL è ispirato alle linee guida Confindustria di giugno 2021 ed ai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs 231/2001” a cura di CNDCEC – ABI – CNF – CONFINDUSTRIA.

3.2 Procedimento di analisi

L'attività di risk assessment ha interessato l'esame della documentazione aziendale e l'esecuzione di interviste specifiche.

All'esito di tale lavoro si è provveduto a prendere atto **dell'organigramma aziendale** alla luce dei risultati della mappatura in rapporto al rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, possono coinvolgere la responsabilità della Società.

Nell'ambito di ciascun processo aziendale a rischio sono state poi individuate le **'attività cd sensibili'** ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le direzioni e i ruoli aziendali coinvolti.

Parallelamente, sarà consegnata all'intervistato una scheda di analisi e di sintesi al fine di favorire una autoanalisi delle possibili aree a rischio nell'ambito delle attività svolte da ciascuna di esse e di compiere una verifica delle procedure interne esistenti nelle aree individuate, con anche l'identificazione di azioni di miglioramento, formulazione di appositi suggerimenti, nonché piani deputati alle sorveglianze.

In particolare, le attività si sono concentrate sulle seguenti azioni:

1. **sistema organizzativo**: la verifica ha riguardato gli aspetti formali circa la chiara e definita individuazione di responsabilità specificamente attribuite in ragione delle mansioni assegnate; l'esistenza della contrapposizione di funzioni (operative e di controllo); la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società;
2. **procedure operative**: l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività in capo all'ente, anche considerando la ricostruzione delle prassi operative;
3. **sistema autorizzativo**: l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. (procure rilasciate e deleghe gestionali interne);
4. **sistema di controllo di gestione** esteso anche alla capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità (indicatori);
5. **Codice etico**;
6. **Codice sanzionatorio/sistema disciplinare**;
7. **Formazione/informazione**.

4 CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati dall'azienda il necessario allineamento ai seguenti principi STANDARD:

PREVENZIONE REATI A DOLO GENERICO E REATI COLPOSI

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all'attenuazione-annullamento del rischio reato, **devono** risultare organizzati e predisposti in *compliance* con i seguenti principi (*Check list*)

- A) *“Ogni operazione, transazione, azione, procedura, protocollo deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua”*
- B) *“Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo”*
- C) *“Documentazione dei controlli”*
- D) *“Evidenziazione conflitto di interesse”*
- E) *“Erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento”*
- F) *“Competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)”*

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI

- G) *“vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante” (culpa in vigilando)*
- H) *“acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o Statuto”*
- I) *“articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato”*

L) *“periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”*

M) *“compliance alle specifiche di cui all'art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, nonché alle disposizione di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell'oggetto sociale”*

N) *“rendiconto del proprio operato – flusso informativo”*

L'ODV verificherà se i processi o protocolli aziendali, nonché i soggetti interessati, adottati in ragione del fine da raggiungere (es. rapporti con la PA, trattamento documentazione contabile, gestione operazioni finanziarie, esternalizzazione delle informazioni riguardanti l'azienda, etc.), si attengono ai criteri sopra elencati per garantire il risultato di legalità voluto dal legislatore (prevenire i reati presupposto).

4.1 **Sistema organizzato di deleghe e funzioni**

I protocolli/procedure che organizzano l'azione sociale devono essere sufficientemente formalizzati e chiari, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (mansionario o *job descriptions*), con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, dunque, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione dei soggetti che possono esercitare detti poteri e delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

4.2 **Controlli**

Il modello 231 impone che nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata la Società deve porre specifici presidi.

Vale la regola secondo la quale il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio dipende, oltre che da una valutazione in termini di costi-benefici, dalla soglia di rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività.

I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura richiamano la garanzia dell'integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio, come ad esempio i rapporti con la P.A. e con i PP.UU.; la definizione dei

compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio; l'attribuzione di responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito; la corretta definizione, comunicazione ed assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; la garanzia del principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo; la regolamentazione delle attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi); la garanzia circa la verificabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione.

Deve essere garantita, pertanto, la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di **sistemi informatici** in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti e documentando i controlli effettuati.

Sarà l'Organismo di Vigilanza a verificare se le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica ed adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati. L'esito di detto processo di verifica ed adeguamento dovrà essere oggetto di specifico *reporting* da parte delle funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'Organismo stesso, in accordo con il presidente.

4.3 **Soggetti destinatari**

Le regole contenute nel Modello di organizzazione e gestione METALFERRO SRL si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che interagiscono con la Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione dell'Amministratore Unico.

Con riferimento alle procedure del Modello ed alla Mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, anche su segnalazione e/o previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

L'amministratore, infatti, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza curerà la materiale realizzazione degli aggiornamenti o integrazioni del Modello stabilite dall'Amministratore avvalendosi dell'ausilio di società di consulenza esterne specificatamente incaricate, provvedendo a monitorarne la correttezza dei risultati. L'ODV deve rendicontare annualmente al direttivo il proprio operato.

4.4 **Attuazione del modello**

L'adozione del Modello METALFERRO SRL costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. Per la fase di attuazione del Modello, la dirigenza, supportata dall'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali etc.

La verifica della corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel Modello costituiscono un obbligo ed un dovere incombente sull'ODV e su tutto il personale della Società ed, in particolare, su di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

4.5 **Flussi informativi e segnalazioni**

Tutti i destinatari del presente modello si intendono investiti dell'onere di attivare appositi flussi informativi all'ODV e/o al superiore gerarchico – secondo modalità che saranno loro comunicate - in caso di riscontro di anomalie o criticità con i principi di cui al modello, con il codice etico, con le procedure o con i protocolli. La parte speciale e l'ODV individueranno

comunque l'oggetto e il contenuto di appositi flussi che obbligatoriamente e periodicamente dovranno essere comunque rimessi all'attenzione degli organi vigilanti.

Parimenti, è disposto un elenco di flussi cui attenersi nel documento “protocolli e flussi informativi standard”.

Devono inoltre essere raccolte dall'OdV eventuali segnalazioni relative a condotte illecite e comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e/o previste dal Codice di condotta aziendale come di seguito più specificamente indicato.

Il Modello 231 della METALFERRO SRL prevede, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. n. 24/2023 e il “protocollo whistleblowing” (a cui si rimanda) stabiliscono l'oggetto della segnalazione, i presupposti, i canali e le modalità di gestione.

La gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 231/2001 il quale assume anche il ruolo di gestore dei canali di segnalazione interna.

L'indirizzo di mail ordinaria odv231.metalferrosrl@vomano.com e certificata odv231.metalferro@pec.vomano.com sono sempre utilizzabili per inviare comunicazioni, flussi informativi, richieste ed anche segnalazioni nel caso in cui non si intenda mantenere riservata la propria identità e quella degli altri soggetti previsti dalla legge e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

5 DISAMINA DEL D.L.vo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia: degne di menzione sono, in proposito, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto, inserendosi pertanto in un contesto di

attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità c.d. "amministrativa" a carico degli enti, in realtà meglio delineabile come responsabilità penale-amministrativa, posto che la stessa, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può trovare sanzione solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

L'istituzione di tale forma di responsabilità a carico degli enti (da intendersi non soltanto come società, ma anche associazioni, consorzi, fondazioni, ecc.), nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, piuttosto che conseguire da iniziative private dei singoli, rientrano nell'ambito di una diffusa "politica aziendale" poco sensibile al rispetto della legalità e derivano quindi, in ultima analisi, da decisioni di vertice dell'ente medesimo. La scelta legislativa muove anche dall'osservazione che, sovente, determinati reati vengono agevolati, o producono conseguenze più gravi, quando siano attuati per mezzo di un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie o associative. La responsabilità amministrativa dell'ente giuridico sussiste qualora taluna delle fattispecie di reato elencate nel Decreto sia commessa nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente stesso:

- da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione egli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali), nonché
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

Il reato è commesso **nell'interesse dell'Ente** ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'Ente stesso; si parla invece di **vantaggio** per l'Ente qualora l'autore del reato abbia agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente medesimo, ma quest'ultimo abbia tratto dalla condotta illecita un qualche vantaggio, anche di tipo indiretto e non necessariamente di natura economica: anche in tal caso si configura, infatti, la responsabilità dell'Ente. Viceversa, qualora il vantaggio sia esclusivo dell'agente, non potrà affermarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato e sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato (procedimento contro ignoti) o non sia imputabile, ovvero il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dal Decreto come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo. Si configura, inoltre, anche per reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio a carico dell'Ente che incorra nella responsabilità amministrativa: a seconda della gravità del fatto e della fattispecie di reato configurabile, sono previste sanzioni pecuniarie da modeste a molto rilevanti (fino a 1,5 milioni di euro, nei casi più gravi), sanzioni interdittive quali l'interdizione all'esercizio dell'attività (in pratica, la chiusura dell'azienda), la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono, salvi i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

5.1 **I Reati Presupposto**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono detti “reati presupposto”, in quanto la loro commissione da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti alla loro vigilanza costituisce il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente. Inizialmente il Decreto prevedeva i soli reati contemplati negli artt. 24 e 25 del medesimo, vale a dire quelli contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. In seguito, per effetto di ulteriori e numerosi interventi legislativi, il “catalogo dei reati” rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa si è notevolmente ampliato. Di seguito, si fornisce l'elenco completo dei reati attualmente richiamati dal Decreto, dai quali può conseguire la responsabilità dell'Ente.

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 – bis c.p.)

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001:
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terc.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
 - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

- 3) Delitti di criminalità organizzata - art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- 4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio – art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001:
- Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.);

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 – bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

5) Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7) Reati societari- art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e con particolare riferimento ai seguenti reati:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Art.270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001: prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p.

- 10) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- 11) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001: relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- 12) Art. 187-quinquies T.U.F.
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- 13) Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001: prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
- commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001: riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

17) Reati ambientali - art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-bis)
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
 - Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal -
Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
 - Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
 - Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- 18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 – duodecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19) Razzismo e Xenofobia - art. 25 – terdecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.);

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25 – quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

21) Reati tributari - Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, riferimenti giurisprudenza e circolare Gdf (collegamento con altri reati presupposto):

- Tutti i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. In particolare:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

22) Contrabbando: Art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

23) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) - art. 12, L. n. 9/2013:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

24) Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

25) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori: art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 -ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

26) Delitti contro il patrimonio culturale: art. 25-septiesdecies

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

27) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: art. 25-duodevicies

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

28) D.Lgs. 129/2024 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

29) Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

5.2 L'esimente della responsabilità amministrativo-penale

Gli articoli 6 e 7 del Decreto introducono una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento (in seguito **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**);
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Inoltre l'Ente non risponde se le persone indicate nel Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come si deduce dal tenore della disposizione, la semplice adozione del Modello da parte dell'organo gestorio – benché rappresenti il contenuto minimo della diligenza richiesta all'Ente per risultare esente dalla responsabilità amministrativa – non è da sola sufficiente, richiedendosi altresì che il Modello adottato sia efficace ed effettivo.

Sotto il profilo dell'*efficacia* del Modello, l'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che lo stesso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree o attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. "mappatura" delle attività a rischio);
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.
- quanto all'*effettività* del Modello, la stessa può identificarsi nella sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:
- una verifica periodica del Modello e la sua eventuale modifica, allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- la configurazione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5.3 **Il concetto di "interesse"**

Il richiamo all'interesse dell'ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell'obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).

Anche solo l'intenzione dell'autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. commessa dal direttore generale di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, la sussistenza dell'interesse dell'ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi *in re ipsa*.

E' stato chiarito che l'interesse, a differenza del vantaggio, si configura come "finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l'ente", da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l'interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall'attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non è stato realizzato nell'interesse di questo, si potrà ravvisare la "rottura" dello schema di **immedesimazione organica**, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato.

Laddove, invece, emerga che l'autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l'inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive.

In altri termini, l'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell'ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse "misto" (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

5.4 **Il concetto di vantaggio**

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);
- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:

- il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli hanno consentito, successivamente, l'aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);
- il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio "indiretto" rappresentato dall'assunzione da parte dell'ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell'area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in rassegna e secondo quanto statuito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell'art. 5.

E' da rilevare come sul piano giurisprudenziale sia stato chiarito che il vantaggio non deve avere il carattere della permanenza essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell'ente, il fatto che il profitto derivante dal reato presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza. In merito a quanto precede, la Cass., II Sez. penale, nella sentenza n. 3615/2006, ha ribadito che "ciò che avviene dopo resta perciò condotta *"post factum..."* inidonea ad "elidere il dato storico del profitto già conseguito dall'ente".

Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che l'attività investigativa dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:

- sia rimasto nella disponibilità dell'ente (anche temporanea);
- ovvero sia stato reimpiegato per finalità "latamente societarie"

5.5 Vantaggi fortuiti

Nel caso in cui dall'attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell'interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi "fortuiti") nella sfera giuridica dell'ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l'inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all'ente, che l'eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all'apprezzamento della competente A.G., evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell'ipotesi in commento l'insussistenza della responsabilità dell'ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest'ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell'art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell'ente replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all'ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all'adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie potenzialità di controllo all'interno dell'organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

5.6 L' "interesse" ed il "vantaggio" nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio", emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di “interesse” dell’ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell’autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l’agire colposo, stante l’assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo “vantaggio” dell’ente, valutabile ex post, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell’impresa e non attraverso l’accertamento dello scopo che ha ispirato l’autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all’art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l’evento, dall’altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell’evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell’interesse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell’ipotesi in cui, realizzata la condotta, l’ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, **ad esempio nella forma di un risparmio di costi**, salva la previsione del secondo comma dell’art. 5.

Dall’orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare:

- se la condotta che ha determinato l’evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti “oggettivamente” nella sfera di interesse dell’ente, evitando in tal modo un approfondimento sull’elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;
- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell’art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell’interesse o a vantaggio dell’ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009).

6 PROCESSI AZIENDALI e protocolli operativi

Definizione di **PROCESSO AZIENDALE** - Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, nell’interesse dell’azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all’oggetto sociale della società METALFERRO SRL: es. processo vendite, processo acquisti, gestione risorse finanziarie etc.

All'interno dei processi si trovano solitamente uno o più **protocolli operativi o anche procedure operative** che consistono nel percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso ai vari *steps* di cui si compone un processo aziendale.

I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenza della società, sia quelli che a vario titolo concorrono al perseguimento degli scopi sociali.

Nella parte speciale del MOG 231 saranno descritti, anche in via non esaustiva, i diversi processi interessati dal presente modello.

Una volta effettuata la ripartizione per processi aziendali si procede ad un esame di essi in relazione al reato o ai reati presupposto predicati dal D.L.vo n. 231/2001.

In tal modo si punta a predeterminare un organigramma (risk assessment) che consenta di capire quali soggetti possono essere coinvolti, concretamente o potenzialmente, nella materiale o potenziale realizzazione della fattispecie criminale che si intende prevenire (v.si parte speciale MOG 231 METALFERRO SRL).

Successivamente, anche attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati, si provvederà a definire, in condivisione con la dirigenza e con le altre procedure o sistemi di gestione già in essere, un continuo e rinnovato quadro di analisi, prescrizioni specifiche, controlli, flussi informativi, formazione e valutazione, sanzioni e procedure per adottarle etc., tutti funzionali alla potenziale neutralizzazione giuridica dei rischi-reato presupposto.

7 TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

La costruzione di un sistema di gestione *compliance* al MOG 231 predicato dal legislatore nel D.L.vo n. 231/2001 - nel senso che esso deve risultare astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto - impone di:

- schematizzare e monitorare costantemente la mappatura del rischio ai fini del Modello 231, tenendo conto, da un lato, degli specifici reati individuati dal Decreto e, dall'altro, delle partizioni e delle competenze specifiche di ciascun soggetto aziendale, inteso come risorsa interna o esterna, sia esso apicale, sia esso dipendente;
- organizzare e raggruppare, per quanto possibile in ragione del sistema azienda, i diversi reati considerati dal D.L.vo n. 231/2001 in “*FAMIGLIE di reato*”, secondo l'organizzazione tipo proposta dallo stesso Decreto, e secondo l'unitarietà degli obiettivi/interessi che le norme penali contemplate dal Decreto mirano a tutelare:

- studiare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale); quindi analizzare il *risk assessment* tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi; e tenendo altresì conto di determinati criteri di cui in appresso si darà contezza.
 - parallelamente al risk assessment si procede valutazione delle *compliance pertinenti a ciascun reato o famiglia*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo, peraltro definito nelle stesse Linee Guida Confindustria, sono:

- codice di comportamento;
- sistema organizzativo;
- protocol di comportamento;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- assenza conflitto di interessi;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo di informativa nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

7.1 CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

1. Lo scopo e la *ratio legis* del D.L.von. 231/2001 può individuarsi, sinteticamente, nella necessità di approntare uno strumento endosocietario che consenta, attraverso tutte le sue peculiarità di seguito individuate, la diffusione di una **cultura di impresa** in capo a tutti coloro che, a vario titolo, mantengono un rapporto con questa (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.).

2. Tale cultura, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal decreto nell'interesse dell'impresa, nonché di quelli comunque collegati, deve anche tradursi in un contributo (seppur indiretto) all'evoluzione generale della legalità (derivante dalla prevenzione delle condotte riprovevoli), nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell'adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell'impresa intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso, ma anche come vero e proprio "bene comune" che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest'ultimo caso, l'impresa va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la salubrità dell'ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.

3. Da questo punto di vista, appare opportuno, per i fini annunciati, non limitare l'analisi e la stesura (quindi l'attuazione) del Modello esclusivamente nel senso di prevenire l'accadimento dei soli reati esattamente individuati dal decreto, ma di estendere la valutazione complessiva anche in riferimento a reati **"della specie di quello verificatosi"**; così, ad esempio, gli eventuali comportamenti che il modello impone di adottare o di rendicontare per prevenire che un determinato fatto o atto in capo ad un determinato soggetto possa tradursi in un danno per l'impresa, nell'ottica di un determinato reato che si intende evitare, sono tendenzialmente valutati nel senso di ricomprendere, per quanto possibile, tutti i fatti astrattamente idonei alla verifica del fatto-tipo. Ed è evidente, in tal senso, **che un apporto fondamentale dovrà derivare proprio dal soggetto destinatario dei protocolli aziendali di cui al MOG 231**: questi non solo dovrà contribuire alla determinazione del risk assessment ma, ulteriormente, dovrà fungere da stimolo o impulso per la concreta verifica della tenuta del modello e della sua compatibilità con i molteplici compiti aziendali (tra cui il perseguimento dell'oggetto sociale): di qui la previsione, come si appurerà dalla lettura del presente documento, di oneri specifici quali i **flussi informativi**

nonché la necessaria partecipazione periodica ai **corsi di formazione con annessi test di valutazione**.

4. Un ruolo imprescindibile assume dunque lo studio delle singole norme incriminatrici contemplate dal Decreto (**reati presupposto**). Ciò costituisce un sicuro punto di partenza per comprendere se quei determinati e specifici reati possono o non possono verificarsi nel contesto aziendale, in generale e in concreto.

5. La ratio del Modello 231 dipende dalla seguente considerazione: la verifica di un determinato fatto-reato all'interno dell'azienda implica che l'impresa, parallelamente al processo penale riguardante l'autore materiale del reato, può essere coinvolta sotto il profilo amministrativo/penale, nel senso che può essere destinataria di pesanti sanzioni (di natura cautelare, interdittive e/o pecuniarie) correlate all'illecito penale; affinché ciò non accada, l'impresa deve aver adottato un **Modello organizzativo** che deve risultare **idoneo ed efficacemente attuato** secondo determinate **"linee guida"** indicate nel decreto medesimo. Si specifica che, pur adottando un Modello idoneo ed efficace, il fatto reato **commesso nell'interesse o a vantaggio della società** potrà in ogni caso verificarsi.

Qualora il fatto-reato sia stato commesso da persone apicali (cfr. art. 5, comma 1 lett. a) D.L.vo *cit.*), cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della società non implicherà che la responsabilità amministrativa dell'impresa e la potenziale applicazione in danno di esse di una o più delle sanzioni di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 231/2001, nel caso in cui questa sia in grado di provare che (cfr. art. 6, D.L.vo *cit.*):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Qualora, invece, il fatto-reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.L.vo cit., la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. art. 7, D.L.vo cit.).

Per quanto riguarda invece **il carattere dell'attuazione concreta del modello**, occorre certamente che lo stesso sia “*sentito*” dall'azienda e da tutti coloro che vi lavorano a qualunque titolo. Ne consegue che il Modello deve prevedere e, conseguentemente, documentare, soprattutto per la eventuale fase processual-penalistica, la sussistenza di oneri/obblighi di controlli, di rendicontazione (reportazione e flussi informativi), di tracciatura, di periodica formazione e informazione

A) dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

B) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonché

C) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A), che saranno direttamente aggiornati dai rispettivi delegati/preposti.

6. Sempre sul fronte della **concreta attuazione del modello**, si ritiene che all'esito di ogni corso di aggiornamento e formazione i destinatari dovranno permettere l'effettuazione di una **valutazione oggettiva** della formazione, rispondendo ad es. a questionari multi risposta. Quindi dovrà preindividuarsi un **criterio di giudizio** funzionale all'individuazione della sufficienza e alla intelligibilità del corso medesimo (ad es. il destinatario del corso ha risposto correttamente a tot domande su un totale). Resta inteso che in concreto ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione **sufficiente ed adeguata** con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e in considerazione dello specifico processo aziendale cui egli è inserito.

7. Tra gli altri elementi costitutivi di un valido Modello 231, vi è l'Organismo Di Vigilanza. La società deve istituire un ODV, ovvero una entità terza, possibilmente plurima, autonoma e

indipendente, che includa personalità esperte in materie giuridiche – economiche – tecniche (sicurezza, ambiente etc.), esperte in materia di criteri di valutazione del rischio ovvero di costruzione di modelli organizzativi, che quindi abbiano credenziali specifiche (ad es. deve risultare la partecipazione a corsi di formazione sul modello 231 o similari in ragione dello specifico ruolo che intendono coprire).

L'ODV adotta un proprio regolamento che contempla i propri poteri, la propria competenza (tra cui sicuramente l'attività di *audit* e di verifica materiale circa l'applicazione concreta del Modello sotto ogni aspetto, l'attività di accesso a tutta la documentazione aziendale e di valutazione soggettiva dei soggetti incaricati, secondo un prototipo di questionario per la valutazione soggettiva, che l'ODV predisporrà e consegnerà agli atti aziendali per la debita conservazione degli stessi); deve disporre di una propria **autonomia finanziaria** assicurabile attraverso la deliberazione di un budget annuale da cui poter attingere direttamente, senza intermediazione con gli organi esecutivi, in caso di urgenza o inerzia da parte di questi, nonché l'indipendenza da altri organi societari.

L'ODV, beninteso, non ha poteri certificativi del modello (attività riservata al giudice penale chiamato a formulare un giudizio definitivo in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito contestato), né dispone di poteri esecutivi. Tuttavia costituisce parte integrante e indefettibile del modello 231, voluto dal legislatore per Vigilare sull'applicazione ed attuazione dello stesso e contribuire alla segnalazione di criticità o anomalie.

Le adunanze dell'ODV dovranno constare da verbale il quale rendiconti l'attività svolta, argomenti in maniera logico-giuridica le eventuali determinazioni e potrà essere conservato agli atti della società con data certa. Come specificato nella parte generale delle LINEE GUIDA Confindustria i membri dell'ODV, che possono essere sia interni che esterni, devono avere alcuni requisiti: **A)** nelle imprese di medio grandi dimensioni, l'ODV deve essere collegiale; **B)** i membri sono autonomi e indipendenti, quindi non vanno reperiti tra coloro che sono posti ai vertici o alla dirigenza dell'impresa e che non abbiano la possibilità di decidere autonomamente sull'operatività aziendale perché ciò minerebbe l'obiettività del giudizio sull'operatività del Modello; **C)** i membri devono rispondere al requisito della professionalità: tecniche specialistiche in punto di valutazione, organizzazione e analisi dei sistemi organizzativi, specialmente giuridico-penalistico; **D)** i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali, assenza di sentenze di condanna definitive; **E)** l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale

l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), nonché deliberare il compenso per l'attività svolta.

Un ulteriore sviluppo per la **concreta attuazione** del presente modello implica le seguenti prescrizioni oggetto di vigilanza da parte dell'ODV:

- coinvolgimento di soggetti o strutture endoaziendali con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va quindi riservata, alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio, etc.). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza;
- onere a carico dei soggetti particolarmente individuati di **flussi informativi** nei confronti dei delegati/incaricati e da questi all'ODV e/o all'amministrazione in caso di riscontro (anche solo potenziale) di anomalie di sistema (rendicontazioni), ciò che, in definitiva, contribuisce anche a meglio responsabilizzare tutti gli "attori" del Modello; la rendicontazione deve essere comunque obbligatoria nel senso che il modello deve prevedere che, inizialmente almeno una volta ogni bimestre (o diverso periodo predefinito), il soggetto incaricato deve inoltrare un *report* all'ODV o all'amministratore unico o al *Key officer* sullo stato dell'arte relativamente al proprio ambito operativo, sostituibile con eventuale report sorveglianze del sistema informatico adottato dall'azienda
- onere di **pubblicizzare e rendere conoscibili** – anche al fine del miglioramento - i risultati e gli elementi costitutivi del Modello, sicché, dopo l'adozione di quest'ultimo, non si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni che, in ipotesi, evidenzerebbero una carenza organizzativa;
- predisposizione di un **codice etico aziendale** scritto (v. Codice etico suscettibile di aggiornamento) che appalesi l'animo aziendale in avversione alla condotta illecita o criminale e di cui dovrà farsi menzione nei corsi di formazione;
- predisposizione di un **codice sanzionatorio** (v. codice sanzionatorio) per l'eventuale violazione del Modello, con la disciplina delle procedure da adottarsi ai fini delle

contestazioni e comminazione delle sanzioni sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, quindi, sulla scorta dei precetti di cui al CCNL di riferimento: i fatti sanzionabili dovranno essere predeterminati e conoscibili da parte dei destinatari del modello al fine della legittima contestazione degli addebiti, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della specificità degli addebiti;

8. Obbligo di costante monitoraggio dello stato dell'arte aziendale e dell'evoluzione della normativa, della prassi e della giurisprudenza per il miglioramento permanente del Modello 231.

9. Annualmente l'ODV redigerà un rendiconto delle proprie attività alla dirigenza aziendale.

7.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Definizione del concetto di rischio. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali. Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello accettabile”. Appare necessaria al fine dell'applicazione delle norme del decreto 231 la definizione di una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla qualità /quantità delle misure di prevenzione da

introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Detta soglia concettuale per i reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (cfr. Linee Guida Confindustria).

La soglia di rischio accettabile per reati colposi (es. omicidio colposo, lesioni personali colpose commessi in violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali punibili per colpa) è invece rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'ODV. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (La nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti). Il rischio, naturalmente, può essere, prima di tutto, fisiologico (ad es. una società che trasporta petrolio con le navi è fisiologico che possa commettere reati ambientali) ovvero patologico (una impresa che produce software non è detto che commetta corruzione). In ogni caso va valutato secondo un determinato criterio logico di cui in appresso si darà contezza.

2. Devono essere promosse periodiche (almeno una all'anno) riunioni tra i soggetti maggiormente interessati dal processo o dall'area ritenuta a rischio, c.d. Keyofficer/incaricati per trattare lo stato dell'arte aziendale, l'idoneità delle misure in essere e la tenuta del P*G*K. Più in generale, sarà l'ODV a dare corso alle audizioni specifiche dei soggetti interessati e alle eventuali prescrizioni per migliorare il Modello. Tali riunioni saranno oggetto di verbalizzazione.

Al fine di attribuire un livello di rischio circa la possibilità di commettere un reato è stato definito il seguente criterio di valutazione:

$$R = P \times G \times K$$

Dove:

✓ il parametro **P** rappresenta la **PROBABILITA'** : si valuta l'attitudine statistica di quell'area

o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;

✓ il parametro **G** rappresenta l'ENTITA' del DANNO: si valuta la gravità del danno (in termini di sanzioni) che il fatto reato potrebbe causare alla società;

✓ il parametro **K** rappresenta fattore FORMATIVO: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) e l'implementazione di adeguati strumenti/dispositivi di prevenzione del reato.

I parametri "P", "G" e "K" assumono i seguenti valori in base ai criteri sintetizzati nelle tabelle che seguono.

Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Altamente probabile	Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda.
3	Probabile	E' noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato in aziende simili o in situazioni operative simili.
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato in aziende simili o in situazioni operative simili.

1	Improbabile	Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda, in aziende simili e in situazioni operative simili
----------	--------------------	--

Scala dell'entità del danno G

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	<u>Molto Grave</u>	Quando la norma associa al reato una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. a) e/o b) e/o c) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio) del D.lgs n. 231/01 e la sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
<u>3</u>	<u>Grave</u>	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) e/o e) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) del D.lgs n. 231/01 e la sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
<u>2</u>	<u>Medio</u>	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote) e non si rientra nella casistica prevista sotto.

<u>1</u>	<u>Lieve</u>	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote) tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro
-----------------	---------------------	--

Scala dell'entità del fattore K

Valore	Livello	Definizione / criteri
---------------	----------------	------------------------------

0.2	Alta e qualificata	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato individuati e pianificati. La formazione viene effettuata o è in corso di regolare effettuazione e gli strumenti di prevenzione della commissione del reato vengono regolarmente attuati. Risulta sempre verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione degli strumenti di prevenzione della commissione del reato (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc.).
0.5	Medio alta	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato individuati e pianificati. La formazione viene effettuata o è in corso di regolare effettuazione e gli strumenti di prevenzione della commissione del reato vengono regolarmente attuati. Non risulta sempre verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione dei dispositivi di prevenzione della commissione del reato
0.7	Media	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato non esattamente o sufficientemente individuati, pianificati ed attuati. Saltuariamente viene verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione dei dispositivi di prevenzione della commissione del reato
1	Scarsa	Scarse attività di individuazione, pianificazione ed attuazione della formazione e degli strumenti di prevenzione della commissione del reato. Scarse attività di verifica dell'efficacia della formazione e dell'adozione dei dispositivi di prevenzione della commissione del reato

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di rischio

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelle minori le caselle in alto a sinistra (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

Tabella di definizioni delle criticità

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
$IR \leq 1$	Assente		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento
$2 \leq IR \leq 3$	Lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario
$4 \leq IR \leq 8$	Moderata		Rischio medio con azioni di controllo e programmi a medio termine	Prioritario
$IR \geq 9$	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente

Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con frequenza annuale, con l'attribuzione di un correttivo sull'IR (tale da migliorarlo o peggiorarlo) nella quale verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità

del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello specifico :

- Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale responsabile del reato
- Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato
- Importanza/valore dell'attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato
- **storico aziendale**: si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;
- **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (e li attua regolarmente; questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231 (assoggettamento all'ODV, flussi informativi, formazione e informazione specifica ai sensi del MOG, questionari valutativi, sanzionabilità delle condotte od omissioni in violazione del MOG, eticità...).
- **compliance** alle linee guida/direttive della casa madre e alle leggi tecniche nazionali ed europee di settore
- **comparativo**: si valuta se altri operatori / competitor, da un punto di vista statistico, sono stati interessati dal fatto reato di riferimento.

7.3 **CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA**

La **formazione** dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione.

Alla **formazione generica**, protesa alla divulgazione del D.l.vo n. 231/2001 e del Modello 231 aziendale (sua ratio e finalità), dovrà possibilmente affiancarsi una **formazione specifica** su alcune tematiche specifiche. Alla formazione potrà provvedere anche l'ODV.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per METALFERRO SRL, è composto da 3 membri.

Il soggetto a cui è stato attribuito tale compito deve godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo dispone un'attività di reporting al vertice dell'Ente, ovvero all' Amministratore Unico.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

- Professionalità

I componenti dell'Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico individua il soggetto (o i soggetti) più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di METALFERRO SRL che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

All'Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

a) sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

d) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- I. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate all'Amministratore Unico;
- II. follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
 - effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli *owners* di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (tra cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni). A tal fine l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di METALFERRO SRL. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

- deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di condotta aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

9 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

L'Amministratore Unico, anche su impulso dell'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e comunicate a tutti i destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Amministratore Unico.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Amministratore Unico ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Amministratore Unico (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

10 RENDICONTO

L'Organismo di Vigilanza provvederà a rendicontare annualmente alla dirigenza in merito agli esiti delle proprie attività di monitoraggio e controllo in relazione al MOG 231.

11 CODICE ETICO

Il Codice Etico aziendale di METALFERRO SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono l'amministratore unico, il sindaco/revisore, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la società (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, ecc)

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento, che ne è parte.

Il complesso delle regole contenute nel Codice di condotta aziendale, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

Il Codice di condotta aziendale tratta i seguenti argomenti:

- individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento;

- norme di comportamento;
- protezione delle informazioni riservate di METALFERRO SRL e di Terzi;
- conflitto d'interessi;
- rapporti con i colleghi;
- rapporti con l'esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l'ambiente;
- rispetto delle *policies* di METALFERRO SRL;
- rendicontazione finanziaria;
- informativa societaria.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da METALFERRO SRL riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- tenere un comportamento etico ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le Istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale in tutte le trattative e nella gestione dei flussi finanziari;
 - rispettare la normativa e rivolgersi a chi di competenza in caso di dubbio;
 - osservare tutte le procedure;
 - rispettare gli altri, inclusi i colleghi;
 - essere affidabili e responsabili;
 - agire in modo coerente con quanto si dichiara e fare ciò che è giusto.
- valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di METALFERRO SRL, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività
 - di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
 - collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
 - effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i flussi informativi per segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni o violazioni del Modello.

12 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

METALFERRO SRL ha quindi adottato un sistema disciplinare (o codice sanzionatorio) precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di METALFERRO SRL.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Si precisa che ai sensi del novellato art. 6 D.lgs 231/2001 il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per la relativa completa disciplina si rimanda al documento "Codice Sanzionatorio" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

13 FONTI DI COGNIZIONE

D. L.vo n. 231/2001, norme tecniche (T.U. 81/08, T.U. ambiente ecc.)

Giurisprudenzadi legittimità e di merito

Documenti di prassi: Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia di Finanza – Volume III provvedimenti del garante privacy, Codice appalti.

D.Lgs n. 81/2001 in materia di sicurezza sul lavoro e D.L.vo 152/2006 in materia di ambiente

Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 emanate dall'UNI-INAIL

Linee Guida Confindustria

Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001" a cura di CNDCEC – ABI – CNF – CONFINDUSTRIA

Principi contabili IAS IFRS – OIC